

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER DILAZIONE AL PAGAMENTO DI ARRETRATI DEL DAZIO DI CONSUMO, DOVUTI DA VARI COMUNI.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla discussione del progetto di legge per dilazione al pagamento degli arretrati del canone del dazio di consumo, dovuto da vari comuni. (V *Stampato n° 71*).

La discussione generale è aperta.

Domando all'onorevole ministro se acconsente che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Accetto anche il progetto, della Commissione essendo stato fra noi concordato.

PRESIDENTE. L'onorevole Viarana ha facoltà di parlare.

VIARANA. (*Della Commissione*) Come la Camera avrà veduto nella relazione che precede il progetto di legge, vi fu una minoranza nella Giunta; credo quindi di dare qualche spiegazione delle ragioni per cui questa minoranza non credette di accettare il progetto proposto dalla maggioranza d'accordo col Ministero.

Quella differenza di maggioranza e minoranza che aveva esistito nel Comitato tra chi accettava in massima la domanda di proroga anche pei canoni arretrati del 1870 e chi non l'accettava, ci fu pure nella Commissione.

La minoranza della Commissione credette di dover mantenere il principio che, oltre agli arretrati del 1859, non si dovesse accordare dilazione per le ragioni dette dal ministro delle finanze nella sua relazione che precedeva il progetto di approvazione del decreto di proroga di 15 giorni, cioè per non togliere forza alla legge dell'11 agosto 1870 e per non commettere, come diceva, una flagrante ingiustizia verso i comuni che pagarono; perciò la minoranza era disposta ad andare fin dove lo permettesse il non derogare a questo principio; era disposta ad ammettere dilazioni sui canoni arretrati a tutto il 1869 per quei comuni che non avevano avuto una dilazione pari a quella che si era accordata a molti altri, per quei comuni cioè che nel 1870 dovevano pagare tutti i loro arretrati unitamente al canone di quell'anno.

Che cosa diceva infatti l'articolo 2 della legge 11 agosto 1870? I comuni i quali non hanno debito che sul canone del 1869, e a di cui favore non si fecero concessioni speciali, potranno soddisfarlo entro il 1870 insieme alle rate mensili maturande del canone corrente.

C'erano adunque molti comuni che dovevano nel 1870 soddisfare i due canoni. Perciò quelli che proponevano l'articolo relativo alla dilazione degli arretrati anche del 1870 dicevano appunto che questi comuni, non potendo pagare l'intero arretrato e nello stesso tempo soddisfare il canone corrente, dovevano essere

messi nella condizione di quelli che ebbero delle lunghe dilazioni; che quindi dovevasi anche ad essi accordare una dilazione di cinque anni per soddisfare gli arretrati.

La minoranza della Commissione disse allora: sta bene: accordiamo ai comuni la facoltà di pagare in cinque anni gli arretrati antecedenti al 1869, con che paghino a tempo debito il canone decorrente dal 1° gennaio 1870. Così si manterrà forza alla legge. La maggioranza della Commissione non credette di seguire la minoranza su questo terreno, e disse che non si doveva accordare la dilazione anche per gli arretrati del 1870, non potendosi distinguere questi da quelli degli anni precedenti, perchè il Ministero aveva messo a conto dei canoni arretrati al 31 dicembre 1869 tutte le somme che aveva ricevute nel 1870.

Credo invece che si sarebbe potuto facilmente fare tale distinzione, mettendo a conto dei canoni 1870 le somme ricevute e il sopravanzo a sconto dei debiti per gli anni precedenti. Se poi qualche comune non avesse pagata neppure l'intera annualità 1870, sarebbe caduto sotto la sanzione della legge che non vuole che si accordi dilazione, giacchè per questi comuni certamente non si può dire che l'agglomerazione del canone del 1870 coi canoni antichi li avevano impediti di pagare dal momento che essi non avevano neppure soddisfatto il primo di essi.

Con tale proposta credeva la minoranza di essere, non solo giusta, ma generosa per quanto si poteva, senza violare il principio di non accordare dilazione per altre nuove annualità in offesa alla legge 11 agosto 1870.

Pensa inoltre essa che, se viene accordata una dilazione pel 1870, per eguale ragione si potrebbe domandarla in seguito anche per il 1871, anzi forse con una maggior forza, a causa del precedente, perchè si dirà: se, dopo che colla legge del 1870 avevate assicurato che doveva assolutamente essere chiusa la dilazione ai pagamenti con quella che si accordava per gli arretrati a tutto il 1869, e nondimeno ne concedeste un'altra pei canoni del 1870, perchè volete usare una durezza ai debitori dell'anno successivo?

Vedrete che qualche simile domanda sarà fatta, e non mancheranno ragioni o pretesti a sostenerla.

La maggioranza della Commissione ed il Ministero non credettero, ad onta di tali ragioni, di seguire la via per cui si era posta la minoranza. Giudicherà la Camera e l'esperienza se quella preferita da loro sia la migliore.

LANCIA DI BROLO, relatore. Siccome le ragioni dette dall'onorevole Viarana in sostegno dei motivi per i quali la minoranza non ha creduto di dover appoggiare questo progetto di legge si trovano largamente esposte nella relazione, e siccome credo che sono pure ampiamente esposte le ragioni contrarie, per le quali noi abbiamo creduto doverlo proporre alla vostra ap-